

Bruxelles, XXX
[...] (2019) XXX draft

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

concernente la proroga della validità degli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che fanno riferimento alle carte nazionali degli aiuti a finalità regionale, degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione e della comunicazione della Commissione relativa ai criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo

PROGETTO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

concernente la proroga della validità degli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che fanno riferimento alle carte nazionali degli aiuti a finalità regionale, degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione e della comunicazione della Commissione relativa ai criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo
PROGETTO

- (1) Le seguenti norme in materia di aiuti di Stato adottate nell'ambito dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato del 2012 scadono alla fine del 2020:
 - gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020¹ che fanno riferimento alle carte nazionali degli aiuti a finalità regionale;
 - gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio²;
 - la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia³;
 - gli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione⁴ e
 - la comunicazione sulla promozione di importanti progetti di comune interesse europeo⁵.
- (2) Ai fini della prevedibilità e della certezza del diritto, la Commissione, contestualmente all'elaborazione di un eventuale futuro aggiornamento delle norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, agirà in due fasi.
- (3) In un primo momento, la Commissione prorogherà di due ulteriori anni - fino al 31 dicembre 2022 - il periodo di validità delle norme in materia di aiuti di Stato, che altrimenti giungerebbero a scadenza alla fine del 2020. In un secondo momento, in linea con i propri orientamenti per legiferare meglio, la Commissione valuterà le norme in questione contestualmente ad altre norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato. Il 7 gennaio 2019 la Commissione ha avviato la valutazione di dette norme sotto forma di un "controllo dell'adequatezza". Su questa base, la Commissione potrà decidere se prorogare ulteriormente o se eventualmente aggiornare le norme in questione.

¹ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

² Comunicazione della Commissione - "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio", GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4.

³ Comunicazione della Commissione – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

⁴ Comunicazione della Commissione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

⁵ Comunicazione della Commissione - Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4.

- (4) Considerando l'ampia portata del controllo dell'adeguatezza e il fatto che i risultati delle valutazioni non saranno disponibili prima dell'inizio del 2020, non sarà possibile adottare una decisione sulla definizione delle norme applicabili dopo il 2020 in tempo per garantire alle parti interessate certezza e stabilità giuridica riguardo alle norme applicabili dopo il 2020. La proroga consentirà pertanto di valutare le norme in modo corretto e garantirà agli Stati membri la prevedibilità e la stabilità delle norme
- (5) È pertanto opportuno prorogare per un breve periodo la validità delle norme in materia di aiuti di Stato che scadono alla fine del 2020, in modo tale che la Commissione possa valutarle adeguatamente e garantire così prevedibilità e stabilità agli Stati membri e alle parti interessate.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione intende prorogare fino al 31 dicembre 2022 il periodo di validità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che fanno riferimento alle carte nazionali degli aiuti a finalità regionale, gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà e la comunicazione sulla promozione di importanti progetti di comune interesse europeo.
- (7) Per quanto riguarda le carte nazionali degli aiuti a finalità regionale, la Commissione invita gli Stati membri a notificare la proroga della validità delle loro carte. Gli Stati membri hanno la possibilità di notificare eventuali correzioni apportate alle proprie carte nazionali degli aiuti a finalità regionale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, seguendo la metodologia sotto indicata. Tale metodologia consente agli Stati membri di apportare, a determinate condizioni, limitate modifiche alla loro carta nazionale degli aiuti a finalità regionale già approvata.

Alla luce di quanto precede,

gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 sono modificati nel modo seguente: dopo il punto 178, sono aggiunti i seguenti punti:

"178¹ In considerazione della scadenza della validità delle carte nazionali degli aiuti a finalità regionale, prevista per il 31 dicembre 2020, la Commissione invita gli Stati membri a notificarle l'intenzione di prorogare la validità delle loro carte nazionali degli aiuti a finalità regionale. Gli Stati membri possono apportare alcune limitate modifiche alle carte nazionali degli aiuti a finalità regionale, alle condizioni e secondo la metodologia di seguito indicate.

178² Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, la Commissione stabilirà, entro il giugno 2020, l'elenco delle regioni NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE⁶, non riprese nell'allegato I degli orientamenti e pubblicherà una comunicazione sui risultati ottenuti. Solo allora la Commissione deciderà se le regioni individuate possono essere ammesse a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, stabilendo l'intensità di aiuto in funzione del loro PIL pro capite. La Commissione adeguerà inoltre in tale occasione il livello dell'intensità di aiuto delle regioni NUTS 2 già incluse nell'allegato I degli orientamenti come "zone a", qualora il relativo PIL pro capite giustifichi un'intensità di aiuto più elevata. Se le nuove regioni individuate di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE sono

⁶

Sulla base del più recente PIL pro capite misurato in SPA, pubblicato da Eurostat a livello NUTS 2 sulla base di una media triennale.

designate come "zone c" nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione 2014-2020, la percentuale della ripartizione specifica in termini di popolazione per le "zone c" di cui all'allegato I⁷ degli orientamenti deve essere corretta di conseguenza⁸. La Commissione pubblicherà le necessarie modifiche all'allegato I entro giugno 2020.

178³ Ogni Stato membro può, entro i limiti della propria ripartizione corretta in termini di popolazione per le "zone c", modificare l'elenco delle "zone c" contenuto nella sua carta nazionale degli aiuti a finalità regionale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Tali modifiche non possono superare il 50 % della copertura "c" corretta.

178⁴ Entro il 1° settembre 2020 gli Stati membri devono notificare alla Commissione l'intenzione di prorogare la validità delle loro carte nazionali degli aiuti a finalità regionale o eventuali modifiche delle carte risultanti dall'introduzione di "zone a" supplementari, da correzioni delle intensità di aiuto relative alle zone "a" esistenti e dallo scambio di "zone c".

178⁵ A seguito dell'approvazione della proroga della validità delle carte nazionali degli aiuti a finalità regionale fino al 31 dicembre 2022, gli Stati membri possono decidere di prorogare i regimi esistenti approvati sulla base dei presenti orientamenti. Eventuali proroghe di tali regimi devono essere notificate alla Commissione in tempo utile prima della loro scadenza."

- Il punto 174 degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio è sostituito dal seguente:

"La Commissione applicherà i principi definiti nei presenti orientamenti per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti al finanziamento del rischio che verranno concessi dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2022".

- Il punto 108 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia è sostituito dal seguente:

"La presente disciplina si applica fino al 2022. Tuttavia, essa dovrebbe spianare la strada al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella disciplina per il 2030. In particolare, si prevede che nel periodo tra il 2020 e il 2030 le fonti di energia rinnovabili già costituite consentiranno di alimentare la rete a prezzi competitivi, il che comporterà che le sovvenzioni e le esenzioni dalle responsabilità in materia di bilanciamento dovranno essere eliminate in maniera progressiva. La presente disciplina è in linea con tale obiettivo e garantirà la transizione verso risultati efficienti sotto il profilo dei costi grazie a meccanismi basati sul mercato."

- Il punto 246 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia è sostituito dal seguente:

⁷ Modificato dalla comunicazione della Commissione che modifica l'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020, GU C 231 del 25.6.2016, pag. 1.

⁸ Il massimale modificato in termini di popolazione è calcolato sulla base dei dati sulla popolazione utilizzati per determinare la carta iniziale. La ripartizione corretta in termini di popolazione delle "zone c" è ottenuta sottraendo la popolazione delle zone che risultavano incluse nelle carte nazionali degli aiuti a finalità regionale come "zone c" nel periodo tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020 e che possono diventare ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

"La presente disciplina si applicherà dal 1° luglio 2014 e sostituirà la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 1° aprile 2008. La presente disciplina si applicherà fino al 31 dicembre 2022."

- Il punto 135 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà è sostituito dal seguente:

"La Commissione applicherà i presenti orientamenti dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2022".

- Il punto 50 della comunicazione sulla promozione di importanti progetti di comune interesse europeo è sostituito dal seguente:

"La presente comunicazione si applicherà dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2022".